

4) **INVIARE** ai sensi dell'art. 32 co. 1 della Legge 69 del 18/06/2009 e s.m.i., la presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it.

Dare altresì atto ai sensi dell'Art. 3 della Legge n°241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Denis Faustini)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 153, c/ 5 e 183, c/7, D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte di Legno,

attesta

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente atto ai sensi degli articoli 153, comma 5, e 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) ed in relazione agli stanziamenti di bilancio viene assunto il seguente impegno di spesa:

n. impegno	Sub-impegno	importo	capitolo	codice di bilancio
493/23	537/2025	€ 25.760,20	9445/11	10.05-2.02.01.09.000
493/23	495/23	€ 422,52	9445/11	10.05-2.02.01.09.000
493/23	496/23	€ 105,63	9445/11	10.05-2.02.01.09.000

Ponte di Legno, 10.07.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Renato Armanaschi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009) - (Art. 42 - comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici)
(Art. 30 Regolamento di Contabilità)

Il presente verbale viene pubblicato da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it.

Ponte di Legno, _____

N. _____ REG.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO



COMUNE DI PONTE DI LEGNO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

ORIGINALE

COPIA

SERVIZIO FINANZIARIO

N. 071 Registro Servizio Tecnologico

OGGETTO: **Opere di riqualificazione della passeggiata pedonale Narcanello affidato all'impresa Albertani con sede a Corteno (BS). Approvazione della perizia di variante. CUP H17H22001560004 - CIG 9786361892**

L'anno **2025** il giorno **dieci** del mese di **luglio**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

VISTO e richiamato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto, predisposto dal Geom. Denis Faustini, comportante una spesa complessiva di €. 260.000,00 di cui €. 230.000,00 per lavori a base d'asta ed € 30.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, depositato agli atti del Servizio Tecnologico, avente il seguente quadro economico:

A) Per lavori incluso oneri per la sicurezza:		
A misura	€	230.000,00
	Sommano €	230.000,00
B) di cui oneri per la sicurezza:		
A corpo	€	1.433,55
	Sommano €	1.433,55
C) somme a disposizione:		
C1) Contributo ANAC	€	225,00
C2) Imprevisti	€	2.175,00
C3) Fondo di cui all'art. 113 c. 3 D.lgs. 50/2016	€	3.680,00
C4) Accantonamento di cui all'art. 113 c. 4 D.lgs. 50/2016	€	920,00
C5) IVA 10% su lavori di urbanizzazione	€	23.000,00
	Sommano €	30.000,00
	TOTALE: €	260.000,00

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 20.04.2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori oggetto;

- la propria determinazione n. 38 del 21.04.2023 con la quale veniva indetta gara d'appalto, ai sensi degli artt. 95 comma 4, 97 comma 2 e art. 60 del D.lgs. 50/2016, mediante procedura aperta, tramite piattaforma d'aggregazione SINTEL di Regione Lombardia, per l'affidamento dei lavori in oggetto;

- la propria determinazione n. 48 del 24.05.2023 di approvazione del Report di Gara ed aggiudicazione in via definitiva dei lavori all'operatore economico Impresa Albertani Gianpietro con sede legale in Corteno Golgi (BS), Via Dosso n. 71 Partita IVA 02422190989 - Codice Fiscale LBRGPT63E21D064L, che ha presentato la migliore offerta, con un ribasso del 11,32%, sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo netto contrattuale di € 205.559,83, (incluso oneri per la sicurezza per € 1.433,55) oltre all'I.V.A. di legge;

VISTI:

- il verbale d'inizio lavori del 01.06.2023 redatto dal Direttore Lavori, Geom. Denis Faustini, e sottoscritto dall'impresa appaltatrice;

- la propria determinazione n. 126 del 12.12.2023 con la quale si approvava e liquidava il Certificato di Pagamento n.1 a firma del Responsabile del Procedimento pari ad €. 129.500,00 esclusa I.V.A. 10% al netto delle ritenute per gli infortuni e degli arrotondamenti;

DATO ATTO che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori, a seguito di sopravvenute esigenze, risulta necessario introdurre alcune modifiche, consistenti nella formazione di tappeto erboso nelle aree verdi adiacenti il percorso, rimozione dei ceppi interrati, modifica del sistema di controllo dell'irrigazione e altri piccoli interventi;

- tale modifica risulta meglio dettagliata nella relazione tecnica del progetto di variante a firma del sottoscritto in qualità di progettista;

VISTO quindi il progetto di variante delle opere di riqualificazione della passeggiata pedonale Narcanello - CUP H17H22001560004 - CIG 9786361892 a firma del sottoscritto Geom. Denis Faustini redatto in data 10.07.2025, composto dai seguenti elaborati tecnici e grafici, depositati agli atti del Servizio:

- Relazione tecnica generale di variante;

- Computo metrico estimativo di variante;

- Quadro comparativo;

- Atto di sottomissione;

- Verbale di concordamento nuovi prezzi;

RICHIAMATO quindi l'art. 120 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" - comma 5 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), che testualmente recita: "Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 120, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:

a) la modifica non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica non cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) un nuovo contraente non sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d);

DATO ATTO che le opere in variante sono da considerarsi "non sostanziali" e, pertanto, riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 120, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., come si evince dalla relazione del Direttore dei Lavori;

VISTO il nuovo quadro economico generale dell'opera dal quale si deduce che le opere in variante comportano oneri aggiuntivi all'importo di contratto e che gli stessi sono ricompresi tra le somme a disposizione del quadro economico, nelle economie derivanti dal ribasso d'asta;

VISTA la determinazione di conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza dei Servizi decisoria relativa alla variante delle opere oggetto, ex art. 14-bis, comma 2, Legge n. 241/90, emessa dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata Igiene e Ambiente - Territorio in data 27.06.2025, la quale sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;

VISTI E RICHIAMATI:

➤ il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

➤ il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 02.04.2016, divenuta esecutiva ai sensi di Legge;

➤ il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, del D.lgs. 03 febbraio 1993, n. 29 come modificato dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il cui ultimo aggiornamento è avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva;

➤ la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 21.01.2020 e sottoscritta dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione in data 02.01.2020;

➤ l'art. 1 comma 3 della citata convenzione con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica;

➤ il decreto n. 91 del 15.01.2025 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù nella persona del Dott. Renato Armanaschi;

➤ il decreto n. 93 del 15.01.2025 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'area tecnica associata - Distretto nord per i Comuni di Ponte di Legno e Vione, al sottoscritto geom. Denis Faustini;

➤ la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2025 di ricognizione delle posizioni organizzative;

➤ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.02.2025 di approvazione del documento Unico di Programmazione;

➤ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2026

➤ la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 06.03.2025 con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio finanziario 2025 e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

Vista l'attestazione circa la copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 - 1° comma e 151 - 4° comma del T.U.E.L. approvato con d.l. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa di:

- 1) **APPROVARE** nei termini in esordio descritti il nuovo quadro economico, il verbale di concordamento nuovi prezzi, l'atto di sottomissione e gli ulteriori documenti che costituiscono la perizia suppletiva di variante del 10.07.2025, relativa alle opere di **riqualificazione della passeggiata pedonale Narcanello - CUP H17H22001560004 - CIG 9786361892** avente il seguente quadro economico di raffronto tra contratto e perizia di variante:

DESCRIZIONE	CONTRATTO	PERIZIA	DIFFERENZA
A) Per lavori incluso oneri per la sicurezza:			
A misura	€ 230.000,00	€ 256.407,71	€ 26.407,71
Ribasso d'asta -11,32 %	-€ 25.873,72	-€ 28.863,07	-€ 2.989,35
Sommano	€ 204.126,28	€ 227.544,64	€ 23.418,36
B) di cui oneri per la sicurezza:			
A corpo	€ 1.433,55	€ 1.433,55	-
Sommano	€ 1.433,55	€ 1.433,55	-
C) somme a disposizione:			
C1) Contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00	€ -
C2) Imprevisti e arrotondamenti - intervento ripristino fognatura	€ 30.611,09	€ 4.322,75	-€ 26.288,35
C3) Fondo di cui all'art. 113 c. 3 D.lgs. 50/2016	€ 3.680,00	€ 4.102,52	€ 422,52
C4) Accantonamento di cui all'art. 113 c. 4 D.lgs. 50/2016	€ 920,00	€ 1.025,63	€ 105,63
C5) IVA 10% su lavori di urbanizzazione	€ 20.412,63	€ 22.754,46	€ 2.341,84
Sommano	€ 55.873,72	€ 32.455,36	-€ 23.418,36
TOTALE:	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ -

- 2) **AFFIDARE** l'esecuzione dei lavori in variante all'operatore economico già aggiudicatario dell'appalto principale **Impresa Albertani Gianpietro** con sede legale in Corteno Golgi (BS), Via Dosso n. 71 Partita IVA 02422190989 - Codice Fiscale LBRGPT63E21D064L, alle medesime condizioni contrattuali ed ai nuovi prezzi approvati;

- 3) **SUB-IMPEGNARE** le seguenti somme a carico del Capitolo 9445/11 "Riqualificazione passeggiata Narcanello" mediante imputazione sull'impegno n. 493/2023;

- **Euro 25.760,20** in favore della ditta aggiudicataria;

- **Euro 422,52** per il fondo relativo all'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 D.lgs. 36/2023;

- **Euro 105,63** per l'accantonamento di cui all'art. 45 D.lgs. 36/2023;